STATUTO AME ETS

Art. 1 Denominazione e sede

A norma degli artt.14 e seguenti del Codice Civile e della disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, è costituita la società scientifica denominata "ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "AME ETS", rappresentativa della generalità dei medici italiani che operano nel campo dell'endocrinologia, del diabete, dell'andrologia e delle malattie metaboliche, di seguito definito endocrinologia clinica, indipendentemente dalle loro forme di collaborazione e dipendenza con strutture e istituzioni pubbliche o private, assistenziali, universitarie, di ricerca od altre, anche internazionali.

In sede internazionale l'AME ETS è definita "Italian Association of Clinical Endocrinologists".

L'AME ETS ha sede legale in Udine e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

Art. 2 Scopo

L'AME ETS è una società scientifica, apolitica e apartitica, senza scopo di profitto e finalità di lucro, che si prefigge la ricerca tecnico-scientifica nell'ambito delle professioni sanitarie perseguendo nell'interesse generale le seguenti finalità.

- a. Aggregare i medici che operano nel campo dell'endocrinologia, del diabete, dell'andrologia e delle malattie metaboliche, di seguito definito endocrinologia clinica, per promuovere la formazione continua, l'aggiornamento e gli scambi culturali.
- b. Tutelare l'immagine professionale e l'identità culturale e operativa dell'endocrinologo clinico, esclusa peraltro qualsivoglia tutela sindacale degli associati e qualsiasi attività diretta o indiretta di natura sindacale.
- c. Promuovere la qualità e il rapporto costo/efficacia nella gestione clinica del paziente; favorire la diffusione della medicina basata sulle evidenze, l'utilizzo di linee-guida e procedure diagnostico-terapeutiche condivise e validate.
- d. Favorire la diffusione di tecniche e metodologie applicative specifiche nell'ambito dell'endocrinologia clinica.
- e. Promuovere la cultura e l'aggiornamento in endocrinologia clinica con corsi, convegni e seminari, forme di aggiornamento telematico/informatico, anche in collaborazione con altre associazioni mediche e società o enti scientifici specialistici nazionali e internazionali.
- f. Elaborare proposte e fornire supporto ai soci e agli organi istituzionali per quanto riguarda le attività di aggiornamento e formazione continua e la creazione di crediti formativi.
- g. Promuovere la ricerca scientifica, proponendo e coordinando studi nel campo dell'endocrinologia clinica e traslazionale.
- h. Promuovere iniziative di informazione e supporto per i pazienti e per gli operatori sanitari non medici, anche attraverso specifiche collaborazioni con le Organizzazioni che li rappresentano.
- i. Stabilire con Istituti, Società Scientifiche o Enti o Aziende sia pubbliche che private, rapporti di collaborazione finalizzati a progetti di formazione o ricerca, in accordo con la Carta Etica dell'Associazione.
- j. Formulare (anche in collaborazione con altre Società Scientifiche o Enti) documenti di consenso e linee guida nell'ambito dell'endocrinologia clinica.
 - L'AME ETS ha l'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica svolta sul proprio sito web, che deve essere aggiornato costantemente, nonché l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli incarichi retribuiti affidati ai consulenti.
 - L'AME ETS può esercitare anche attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto all'attività principale di interesse generale, nonché realizzare l'attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale quali l'endocrinologia, le malattie del metabolismo, la diabetologia e l'andrologia.

L'AME ETS, nonché i suoi legali rappresentanti giusta apposita dichiarazione resa dagli stessi in sede di nomina, sono indipendenti e autonomi, in quanto non esercitano attività imprenditoriale o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Art 3. Soci e Sostenitori

I soci dell'AME ETS possono essere ordinari e onorari.

a. Soci ordinari specialisti in Endocrinologia

Possono acquisire tale qualifica tutti i medici italiani e stranieri specialisti che operano nelle strutture pubbliche e/o private e settori di attività assistenziale o di ricerca o in regime libero-professionale in endocrinologia clinica.

Per acquisire tale qualifica sono previsti:

- a. la presentazione di domanda al Presidente, corredata da un curriculum vitae firmato;
- b. il parere favorevole del Consiglio Direttivo a maggioranza di 3/4 (tre quarti);
- c. il versamento della auota di iscrizione.

b. Soci ordinari con diversa specializzazione

Possono acquisire tale qualifica tutti i medici italiani e stranieri, che pur non essendo specialisti in endocrinologia e malattie del metabolismo, diabetologia e andrologia, esercitano attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'AME ETS rappresenta e quindi nel campo dell'endocrinologia clinica e/o in settori ad essa collegati.

Per acquisire tale qualifica sono previsti gli stessi requisiti richiesti per i Soci ordinari specialisti in endocrinologia (paragrafo a), purché nel curriculum vitae venga documentata l'attività lavorativa nell'assistenza e/o nella ricerca clinica endocrinologica.

Ogni socio ordinario è tenuto al pagamento della quota annuale, che dovrà essere versata all'AME ETS entro il 31 marzo di ogni anno.

Il versamento della quota di iscrizione da parte dei nuovi soci sostituisce a tutti gli effetti il pagamento della quota annuale per l'anno in corso. In nessun caso la quota di iscrizione o la quota annuale potranno essere restituite.

Ogni socio ordinario può partecipare a tutte le attività dell'AME ETS, può proporre al Consiglio Direttivo nuovi temi di lavoro, ha diritto al voto nelle assemblee partecipando quindi alle decisioni dell'Ente e può essere eletto a tutte le cariche societarie, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 6.

La qualità di socio ordinario si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota societaria per un anno e per esclusione motivata deliberata dall'assemblea. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Soci onorari

La nomina di soci onorari avviene in riconoscimento di particolari servizi prestati nell'ambito endocrinologico nazionale e internazionale, deve essere proposta dal Presidente e approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Sostenitori

I sostenitori sono tutti coloro che intendono sostenere finanziariamente l'AME ETS e avvalersi dei servizi forniti dalla stessa. I sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche societarie. L'entità minima del contributo dei sostenitori viene fissata all'inizio di ciascun anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 Organi

Organi ufficiali dell'AME ETS sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo (se nominato);
- e. il Collegio dei Presidenti;
- f. i Referenti Regionali.

Art. 5 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari ed è il massimo organo deliberativo dell'AME ETS. È convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno con comunicazione antecedente la data di convocazione di un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, di regola a mezzo di posta elettronica (che deve essere comunicata in sede di iscrizione) e/o pubblicazione sul sito Internet dell'AME ETS, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sede, data e ora.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su domanda inoltrata al Consiglio Direttivo su istanza motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari in regola con i pagamenti

della quota associativa o dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza qualificata del Collegio dei Presidenti. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Ogni socio ordinario ha diritto di intervenire personalmente, quindi non mediante delega, all'Assemblea e ha diritto a un voto purché in regola con il pagamento della quota associativa annua o con la quota di iscrizione per i nuovi soci.

L'Assemblea:

- a. delibera gli indirizzi culturali, scientifici e sociali dell'AME ETS;
- b. approva i documenti di bilancio, anche in via telematica;
- c. approva eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- d. elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e. nomina l'Organo di controllo;
- f. discute e delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e/o dal presente Statuto alla sua competenza

L'Assemblea propone inoltre la sede dei Congressi Nazionali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Presidente Eletto e, in assenza anche di quest'ultimo, dal Presidente Uscente.

È possibile tenere le sole riunioni dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura dell'Associazione, mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i 2/3 (due terzi) dei soci ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la elezione degli organismi statutari la votazione deve avvenire a scrutinio segreto. Al termine di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Il verbale verrà custodito a cura della Segreteria dell'AME ETS e allegato ad apposito registro, nonché pubblicato sul sito dell'AME ETS nell'area riservata ai soci.

Art. 6 Consiglio Direttivo, Presidente e altre cariche

L'AME ETS è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo che dura in carica 2 (due) anni composto da 8 (otto) membri e più precisamente:

- 1. dal Presidente;
- 2. dal Presidente Uscente;
- 3. da 6 (sei) membri eletti tra i soci ordinari dall'Assemblea, tra i quali viene nominato il Presidente Eletto.

I componenti del Consiglio Direttivo ed i legali rappresentanti dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'AME ETS. In caso di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato il soggetto decade ipso iure dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.

È espressamente prevista l'esclusione di retribuzione delle cariche sociali.

II Presidente

Il Presidente dura in carica due anni, allo scadere dei quali assume la carica di Presidente

Uscente, mantenendo il diritto di voto.

Il Presidente convoca l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo, attua i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assume tutte le iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendone, per ratifica, alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Eletto

Il Presidente Eletto, in assenza del Presidente, ne assume tutte le funzioni legali e di rappresentanza.

Altre cariche

Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono scelti, al di fuori del Consiglio Direttivo e degli altri organi ufficiali dell'AME ETS, fra gli iscritti alla stessa e vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di voto. L'incarico di Segretario e Tesoriere può essere rinnovato una sola volta e la durata della carica sarà la stessa del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Il Segretario

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e alla loro custodia in collaborazione con la Segreteria AME ETS, collabora con il Presidente nella gestione, nell'organizzazione delle manifestazioni dell'Associazione e nell'informare i soci sulle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.

II Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alle seguenti incombenze amministrative dell'AME ETS:

- a. provvedere alla stesura dei documenti di bilancio;
- b. sottoporre i documenti di bilancio all'approvazione del Consiglio Direttivo, dopo verifica da parte dell'Organo di controllo;
- c. sottoporre i documenti di bilancio all'approvazione dell'Assemblea.

Competenze

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Presidente Eletto a maggioranza qualificata superiore a due terzi. Qualora la carica di Presidente Eletto nominato nelle elezioni precedenti fosse vacante, il Consiglio Direttivo nomina Presidente e Presidente Eletto, su proposta del Presidente Uscente;
- 2. la programmazione e la verifica delle attività tecnico-scientifiche e formative e degli aspetti finanziari dell'AME ETS;
- 3. la pubblicazione dell'attività scientifica nel sito web dell'AME ETS e il suo costante aggiornamento:
- 4. la verifica delle dichiarazioni degli eventuali conflitti di interesse dei soci, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, ove nominato, nei confronti dell'Associazione e applicazione della regolazione degli stessi ai sensi del presente Statuto e della Carta Etica dell'AME ETS;
- 5. la nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e per l'elezione dei Referenti Regionali;
- 6. per l'implementazione delle proprie direttive, la nomina o la revoca del responsabile e dei componenti del:
 - a. Comitato Scientifico;
 - b. Comitato Finanziario e per i Rapporti con le Aziende;
 - c. Comitato Formativo, Editoriale e FAD.

I Comitati operano in accordo con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. In particolare il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività scientifiche svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale:

- 7. la nomina o la revoca e la verifica dell'attività dei Responsabili: della Privacy e Trasparenza, dei Valori Etici, del sito web dell'AME ETS;
- 8. la nomina o la revoca dei Responsabili di eventuali ulteriori settori dell'AME ETS, operanti in accordo con apposito regolamento;
- 9. la nomina o la revoca dei membri di Gruppi di Studio finalizzati a specifici progetti, operanti in conformità del mandato del Consiglio Direttivo, che ne definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata, il sostegno organizzativo;

- 10. la convocazione e la ratifica delle elezioni dei Referenti Regionali. Le norme di elezione e di revoca, e le competenze di questi ultimi sono oggetto di apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo. La carica di Referente Regionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo;
- 11. deliberare in ordine ai documenti di bilancio e sull'ammontare della quota associativa dei soci ordinari e dei sostenitori:
- 12. la pubblicazione sul sito web dell'AME ETS del bilancio di esercizio dell'Associazione;
- 13. proporre la sede del Congresso Nazionale e degli altri eventi di interesse nazionale dell'AME ETS e coordinarne il programma, unitamente al Comitato Scientifico-Formativo e agli organizzatori locali:
- 14. stabilire rapporti di collaborazione con Istituti o Enti o Società Scientifiche nazionali e/o internazionali;
- 15. nominare o revocare i Responsabili dei rapporti con altre associazioni, Società Scientifiche o Enti aventi scopi analoghi o affini;
- 16. la pubblicazione sul sito web dell'AME ETS degli incarichi retribuiti;
- 17. compiere qualunque altro atto di amministrazione necessario e/o opportuno.

Lavori del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri e, comunque, almeno quattro volte all'anno

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui un consigliere cessi dalla sua carica, subentrerà, fino alla successiva votazione, il socio che nella corrispondente elezione sia risultato il primo dei non eletti.

Rinnovo del Consiglio Direttivo

I consiglieri in carica non possono essere rieletti per più di un mandato biennale consecutivo. Il Presidente assumerà la carica di Presidente Uscente e il Presidente Eletto assumerà la carica di Presidente.

Presentazione e accettazione delle candidature

Almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio Direttivo, la Segreteria dell'Associazione comunicherà a tutti i soci, mediante inserimento sul sito web AME ETS e con e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica fornito da ciascuno di loro, la richiesta di candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo, specificando data e sede delle elezioni.

Ciascun socio ordinario in regola con il pagamento della quota associativa annuale potrà esprimere due candidature mediante posta elettronica indirizzata alla Segreteria dell'Associazione, che dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di rinnovo del Consiglio Direttivo. Non saranno ritenute valide le candidature pervenute successivamente al termine anzidetto, quelle proposte da soci non in regola con la quota associativa annuale o da soci iscritti da meno di 12 (dodici) mesi.

Successivamente alla ricezione delle candidature, il Presidente renderà nota a ciascun socio, mediante inserimento sul sito web AME ETS, la lista dei candidati con i 10 (dieci) nominativi che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, da sottoporre a votazione per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il numero minimo di preferenze per poter essere inserito nella lista è di 20 (venti) soci ordinari. In caso di parità, avrà diritto a partecipare all'elezione il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'AME ETS e in seconda istanza con maggiore anzianità anagrafica.

Al momento della loro candidatura per le elezioni a membro del Consiglio Direttivo, i soci devono essere soci ordinari da almeno 3 (tre) anni e devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'AME ETS.

Modalità di votazione

La Commissione elettorale, che organizza lo svolgimento delle elezioni, è costituita dal Presidente, dal Segretario e da 3 (tre) soci ordinari, non appartenenti al Consiglio Direttivo.

La votazione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto, mediante votazione su schede elettorali numerate e non identificabili o per via telematica. Ogni elettore può esprimere un massimo di 6 (sei) preferenze.

A parità di voti, risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'AME ETS ed in seconda istanza con maggiore anzianità anagrafica.

Art 7 Comitato scientifico

L'AME ETS è dotata di un Comitato scientifico nominato dal Consiglio Direttivo sulla base dei requisiti che verranno stabiliti con apposito regolamento.

Il Comitato scientifico ha, fra i suoi compiti, l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività scientifiche svolte dall'AME ETS, nonché la produzione tecnico scientifica in base ad indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art 8 Collegio dei Presidenti

Il Collegio dei Presidenti è costituito dai Presidenti al termine del loro mandato nel Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Presidenti viene convocato dal Segretario su mandato del Presidente.

È un organo consultivo del Consiglio Direttivo, che fornisce pareri, non vincolanti, sulle linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo all'inizio del suo mandato e sulle sue attività al termine del mandato. Inoltre, può esprimere pareri su problemi di particolare rilievo per la vita dell'AME ETS, anche su semplice richiesta del Presidente. I pareri formulati dal Collegio dei Presidenti saranno formalizzati per iscritto e inviati al Consiglio Direttivo.

È espressamente prevista l'esclusione di retribuzione per i componenti di detto Collegio.

Art. 9 Referenti Regionali

Ogni Regione o Macroregione può esprimere un Referente Regionale.

I Referenti Regionali vengono eletti con un mandato biennale, rinnovabile al massimo al biennio successivo, secondo le modalità riportate in apposito regolamento. Compiti dei Referenti Regionali sono:

- a. Promuovere l'immagine dell'AME ETS fra i soci e i medici della Regione o Macroregione;
- b. Promuovere le esigenze e istanze degli endocrinologi a livello istituzionale Regionale;
- c. Organizzare eventi di formazione anche in collaborazione con gli altri Referenti Regionali;
- d. Rappresentare le esigenze e istanze dei soci della Regione o Macroregione al Consiglio Direttivo.

È espressamente prevista l'esclusione di retribuzione per i Referenti Regionali.

Per i dettagli operativi si fa riferimento ad apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito web dell'AME ETS nell'area riservata ai soci.

Art.10 Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'AME ETS può nominare, ai sensi degli artt.30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, un Organo di controllo o un revisore o una società di revisione.

L'Organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina e senza necessità di modificazione del presente Statuto, può essere costituito da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti. In quest'ultimo caso il Presidente dell'Organo di controllo è nominato dai soci, con la decisione di nomina dell'Organo stesso.

Nei casi previsti dagli artt.30 e 31 del D.Lgs. 117/17 la nomina dell'Organo di controllo o del revisore o della società di revisione è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 del citato D.Lgs. 117/17 e pertanto quelle sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. In particolare quindi esso dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili ed i relativi compensi sono stabiliti dall'Assemblea dei soci.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo, salvo nei casi previsti dalla legge o che l'Assemblea, sempre senza necessità di modificazione del presente Statuto, deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

Qualora, in alternativa all'Organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Art. 11 Patrimonio

Il patrimonio dell'AME ETS, in conformità al disposto dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/17, è di euro 30.000,00 (trentamila) costituito da una somma liquida e disponibile, che è depositata ad interesse presso primario Istituto bancario.

Inoltre il patrimonio dell'AME ETS è costituito da quanto segue:

- a. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'AME ETS;
- b. da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'AME ETS sono costituite:

- a. dalle auote annuali versate daali associati:
- b. dai proventi netti derivanti dalle pubblicazioni edite dall'AME ETS e da altre iniziative sia scientifiche che didattiche;
- c. da ogni altra fonte eventuale.

Art. 12 Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 6 (sei) mesi dalla chiusura di ogni esercizio l'AME ETS deve provvedere alla redazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale ai sensi degli artt.13 e 14 del D.Lgs. 117/17, nonché - dopo essere stato approvato dall'Assemblea dei soci - provvedere al relativo deposito presso gli uffici competenti ove previsto.

Il bilancio di esercizio deve essere pubblicato, a cura del Consiglio Direttivo, nel sito web dell'AME ETS.

Art.13 Conflitto di interesse

I soci, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, nonché i componenti nominati o designati dall'Associazione in organizzazioni, comitati, organismi sia interni che esterni e gli eventuali dipendenti e collaboratori in genere, devono agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico e dell'Associazione.

Chiunque si trovasse in conflitto di interesse, reale o potenziale, deve renderlo noto al Consiglio Direttivo mediante apposita dichiarazione.

Sono considerate situazioni di conflitto di interesse:

- a. la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il soggetto partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b. la sussistenza di esistenti e/o preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- c. la sussistenza di rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con persone, enti od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- d. l'appartenenza a categorie, associazioni, società o gruppi in virtù della quale il soggetto acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Nel caso in cui vi siano situazioni di conflitto di interesse il soggetto in conflitto, oltre a rendere la suddetta dichiarazione, deve astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può predisporre ed approvare un apposito regolamento che individui, monitori e gestisca gli eventuali conflitti di interesse.

Art. 14 Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può venire modificato nel corso di un'Assemblea. Per tale modifica è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse raggiunta in prima convocazione, le proposte di modifica discusse in assemblea saranno deliberate in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono proporre modifiche al presente Statuto:

- a. il Consialio Direttivo
- b. i Soci ordinari.

La proposta proveniente dai soci ordinari sarà ritenuta ammissibile se presentata per iscritto al

Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'Assemblea e risulti sottoscritta da almeno il 25% (venticinque per cento) dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea che modifica lo Statuto delegherà il Presidente e il Segretario a depositarne presso un Notaio il testo modificato e ad apportare ad esso eventuali rettifiche per adeguarlo alle leggi in vigore.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, potrà essere sciolta secondo le norme di legge o nel caso di una Assemblea cui partecipino almeno l'80% (ottanta per cento) dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. In tale occasione l'Assemblea dei soci procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio delle attività dell'Associazione stessa. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione e/o ente del Terzo settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/17.

Art.16 Carta Etica della ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI – ENTE DEL TERZO SETTORE (AME ETS)

Le attività dell'AME ETS e il comportamento dei singoli Soci dovranno ottemperare ai principi contenuti nella Carta Etica dell'AME ETS, che verrà redatta ed approvata dal Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito dell'AME ETS.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni speciali di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo settore) e generali di legge in materia di associazione.